

***Una comunicazione a cura della “Direzione Documentazione e Analisi Istituzionale”
Organizzazione di Volontariato Associazione Nazionale Radioamatori Polo Positivo
di concerto con il Consiglio Direttivo dell’Associazione Radioamatori ARAC.***

Carissimi lettori,
da qualche mese, avrete letto su questo e su altri siti, articoli, messaggi ed informazioni riguardanti l'ormai famoso Allegato 25 del DLG. 259 1° Agosto 2003.

Si tratta di quel complesso di norme che, se modificate, andrebbero ad incidere sul sistema riscossivo delle autorizzazioni radioamatoriali.

In questa occasione, non esprimeremo valutazioni sul merito delle eventuali "modifiche", poiché queste sono già state pubblicate in precedenza, ma ci limiteremo ad affiancare la descrizione dell'attuale articolo 35 dell' Allegato 25 con la bozza del nuovo articolo 35 dell' Allegato 25, evidenziandone le differenze, nonché di riportare quanto citato nell'articolo 10 del vigente Allegato 26 al Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

Dopodichè i successivi commenti sarete voi a farli.

Non ci resta quindi che augurarvi buona lettura.

Art. 35 Allegato 25 (vigente articolo)

Radioamatori

1. Per ciascuna stazione di radioamatore, indipendentemente dal numero degli apparati, l'interessato versa un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di **euro 5,00 per le autorizzazioni generali di classe A e di euro 3,00 per quelle di classe B** a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 35 Allegato 25 (BOZZA della Modifica)

Radioamatori

1. Per ciascuna stazione di radioamatore, indipendentemente dal numero degli apparati, l'interessato versa un contributo annuo, **contestualmente alla presentazione della dichiarazione di cui ai sub allegati A e H riferiti,rispettivamente,all'art. 1,commi 2 e 3, ed all'art.10, comma 1, dell'all'26 al Codice,versa in un'unica soluzione una somma pari a 50,00 euro a copertura dei 10 anni della autorizzazione compreso l'anno a partire dal quale essa decorre.**questo a titolo di rimborso dei costi amministrativi sostenuti per le attività' di cui all'art.2,comma 1 del presente allegato 25

2. omissis

Art. 10 dell'Allegato 26 (vigente articolo)

Autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate

1. L'autorizzazione generale di cui all'articolo 1, comma 1, fermo restando il disposto di cui All'articolo 143 del Codice, **costituisce requisito per il conseguimento senza oneri, a mezzo della dichiarazione di cui al sub allegato H**, al presente allegato, dell'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate al di fuori del proprio domicilio, da utilizzare anche per la sperimentazione.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 va indirizzata al Ministero, direzione generale concessioni e autorizzazioni, che, fatta salva l'eventualità di un provvedimento negativo, 207 comunica al soggetto autorizzato, nel termine di quattro settimane dalla data di ricevimento della anzidetta dichiarazione, il nominativo di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b).
3. Le stazioni ripetitrici automatiche non presidiate di cui al comma 1 devono operare sulle frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze al servizio di radioamatore e rispettare le allocazioni di frequenza, per le varie classi di emissione, previste dagli organismi radioamatoriali affiliati all'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT).
4. Il titolare dell'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate e, nel caso delle associazioni radioamatoriali, il soggetto indicato nella scheda tecnica facente parte del sub allegato D, al presente allegato, sono tenuti al controllo delle apparecchiature al fine di assicurarne il corretto funzionamento e, all'occorrenza, a disattivare tempestivamente le apparecchiature stesse nel caso di disturbi ai servizi di comunicazione elettronica.
5. Per evitare la congestione dello spettro radio non è consentita l'emissione continua della portante radio.
6. L'emissione della portante a radio frequenza deve essere limitata esclusivamente agli intervalli di tempo in cui è presente il segnale utile nel ricevitore ed interrompersi automaticamente dopo un periodo non superiore a 10 secondi dalla ricezione dell'ultimo segnale.
7. L'utilizzo della stazione automatica deve essere consentito a tutti i radioamatori.
8. Il nominativo della stazione deve essere ripetuto ogni 10 minuti.
9. La massima potenza equivalente irradiata (e.r.p.) non deve essere superiore a 10 W.
10. E' consentito il collegamento tra stazioni ripetitrici automatiche, anche operanti su bande di frequenze e bande di emissione diverse.
11. Le variazioni delle caratteristiche tecniche delle stazioni ripetitrici che si intendono effettuare devono essere preventivamente comunicate al Ministero il quale, entro trenta giorni, formula eventuali osservazioni e, se del caso, comunica all'interessato la necessità di presentare nuova dichiarazione.